

- 2) a. Se la persona contrattualmente titolare di diritti d'autore (o di diritti connessi), che non sfrutta essa stessa detti diritti ma chiede unicamente un risarcimento del danno dai presunti contraffattori – e il cui modello economico di business dipende dunque dall'esistenza della pirateria invece che dalla lotta alla medesima – goda degli stessi diritti conferiti dal capo II della direttiva 2004/48 ⁽²⁾ agli autori o ai licenziatari che sfruttano i diritti d'autore in modo regolare.
- b. Come possa in tal caso il licenziatario di cui trattasi aver subito un «danno» (ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2004/48) per effetto della contraffazione.
- 3) Se le circostanze fattuali esposte alle questioni 1 e 2 siano rilevanti nel quadro della valutazione del giusto equilibrio tra, da un lato, il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e, dall'altro, i diritti e le libertà garantiti dalla Carta, come il rispetto della vita privata e la tutela dei dati personali, segnatamente nell'ambito della valutazione della proporzionalità.
- 4) Se in tutte queste circostanze la registrazione sistematica e il successivo trattamento generale degli indirizzi IP di uno swarm di seeders (ad opera dello stesso licenziatario e di un terzo su incarico di questo) siano compatibili con il regolamento generale sulla protezione ⁽³⁾ dei dati, e segnatamente con il suo articolo 6, paragrafo 1, lettera f).

(¹) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

(²) Direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45).

(³) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU 2016, L 119, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polonia)
il 9 agosto 2019 – Gmina Wrocław/Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej**

(Causa C-604/19)

(2019/C 383/50)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parti

Ricorrente: Gmina Wrocław

Resistente: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la conversione in forza di legge di un diritto di usufrutto perpetuo su un bene immobile in un diritto di proprietà, come quella oggetto del caso di specie, costituisca una cessione di beni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾ (in prosieguo: la «direttiva 2006/112»), soggetta all'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA»).
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la conversione in forza di legge di un diritto di usufrutto perpetuo su un immobile in un diritto di proprietà costituisca una cessione di beni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, soggetta all'IVA.

- 3) Se un comune, nel riscuotere il corrispettivo per la conversione, in forza di legge, di un diritto di usufrutto perpetuo in un diritto di proprietà, come si è verificato nel caso di specie, agisca in qualità di soggetto passivo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112, o in qualità di pubblica autorità ai sensi dell'articolo 13 della direttiva di cui trattasi.

(¹) GU 2006, L 347, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 20 agosto 2019 –
Land Nordrhein-Westfalen/D.-H. T., in veste di curatore fallimentare nella procedura di insolvenza
sul patrimonio della J & S Service UG**

(Causa C-620/19)

(2019/C 383/51)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente in cassazione: Land Nordrhein-Westfalen

Resistente in cassazione: D.-H. T., in veste di curatore fallimentare nella procedura di insolvenza sul patrimonio della J & S Service UG

Con l'intervento del: Rappresentante del pubblico interesse dinanzi al Bundesverwaltungsgericht

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 23, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2016/679 (¹) miri a tutelare anche gli interessi delle autorità tributarie.
- 2) In caso di risposta affermativa, se l'espressione «esecuzione delle azioni civili» comprenda anche la difesa da parte delle autorità finanziarie contro azioni civili e se i relativi diritti debbano già essere stati fatti valere.
- 3) Se la disposizione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679, sulla salvaguardia di un rilevante interesse economico o finanziario di uno Stato membro in materia tributaria, consenta una limitazione del diritto di accesso di cui all'articolo 15 del medesimo regolamento a difesa dalle azioni revocatorie fondate sull'insolvenza nei confronti delle autorità tributarie.

(¹) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).